



Comune di Laigueglia

Provincia di Savona

ORIGINALE

Ordinanza N. 31 del 12.08.2022

Oggetto:NUOVE LIMITAZIONI ALL'USO DELL'ACQUA DEI CIVICI ACQUEDOTTI.

IL SINDACO

VISTA la nota prot. 12295 del 24/06/2022 del Dott. Giacomo Raul Giampedrone in qualità di Assessore alla Protezione Civile, Infrastrutture e Ambiente con la quale, oltre ad evidenziare le problematiche idriche, invita ad adottare misure urgenti al fine di limitare il consumo dell'acqua potabile.

VISTA la nota prot n. 13295 del 07/07/2022 con la quale Servizi Comunali Associati - SCA srl invita i Sindaci a porre in essere misure atte al contenimento dell'uso dell'acqua raccomandando alla cittadinanza comportamenti responsabili per sensibilizzare tutti gli utenti ad un utilizzo dell'acqua fornita dal pubblico acquedotto in modo estremamente accorto e strettamente necessario regolamentando il consumo dell'acqua potabile per l'innaffiamento di orti e giardini, il lavaggio di autoveicoli e simili e di spazi ed aree pubbliche e/o private ed emungimenti per scopi voluttuari, al fine di contenere i consumi di acqua potabile e limitarne gli sprechi.

RICHIAMATA la propria Ordinanza n. 21 del 12/07/2022 recante prime limitazioni all'uso dell'acqua dei civici acquedotti.

PRESO ATTO del perdurare ed aggravarsi dello stato di siccità che determina il graduale depauperamento delle falde idriche.

ATTESA l'imprescindibile necessità ed urgenza di adottare ulteriori limitazioni del consumo di acqua, riservando ogni disponibilità nel superiore interesse pubblico.

VISTA la situazione di emergenza idrica tale da giustificare l'adozione di un provvedimento contingibile ed urgente che imponga nuove più stringenti limitazioni all'uso dell'acqua del civico acquedotto al fine di assicurare che l'acqua erogata sia destinata prevalentemente all'uso domestico.

VISTO l'art. 50, comma 5 del T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000, che attribuisce al Sindaco il potere di emanare ordinanze contingibili ed urgenti in presenza di emergenze sanitarie o di igiene pubblica;

Tutto ciò premesso;

ORDINA

A tutti gli utenti dei civici acquedotti nel Comune di Laigueglia, con decorrenza immediata, di astenersi dall'utilizzare l'acqua potabile per i seguenti usi:

- Riempimento piscine e impianti simili, non di uso pubblico;
- Lavaggio autoveicoli, cicli, motocicli, ad esclusione delle ditte di lavaggio mezzi autorizzati;

- Lavaggio imbarcazioni, natanti in genere, ad esclusione delle ditte autorizzate;

A tutti i concessionari sul litorale (stabilimenti balneari, centri sportivi, associazioni, ecc.) di interrompere l'erogazione delle utenze idriche destinate alle docce e ai lavapiedi nei seguenti orari:

- dalle ore 9.30 alle ore 11.30
- dalle ore 15.00 alle ore 17.00.

Le presenti limitazioni si applicano fino al 31.08.2022.

INVITA

La popolazione, al fine di evitare ulteriori misure restrittive, di limitare al minimo indispensabile l'irrigazione dei giardini e orti privati, al fine di garantire l'integrità delle specie vegetali, evitando di impiegare acqua potabile nelle ore tra le 7.00 e le 20.00, e di voler evitare qualsiasi spreco di acqua potabile.

DISPONE

con effetto immediato la revoca della propria Ordinanza n. 21 del 12/07/2022 recante prime limitazioni all'uso dell'acqua del civico acquedotto.

Resta in vigore l'Ordinanza del Sindaco n. 30 dell'11/08/2022 recante divieto dell'uso dell'acqua per fini potabili per gli utenti di Laigueglia serviti da Acquedotto San Lazzaro spa.

DISPONE

Che il presente provvedimento venga reso noto alla cittadinanza attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.

Si trasmette copia del presente provvedimento:

- Al Comando di Polizia Municipale;
- All'Associazione Bagni Marini di Laigueglia;
- Ai Centri Sportivi ed Associazioni concessionari;
- Alla Stazione dell'Arma dei Carabinieri di Laigueglia;
- Alla Regione Liguria Assessorato Protezione Civile, Infrastrutture e Ambiente;
- Alla Prefettura di Savona;
- A Servizi Comunali Associati SCA srl di Alassio;
- Ad Acquedotto San Lazzaro spa;
- All'ASL n. 2 Savonese;
- Ad ARPAL Liguria.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, alternativamente, ricorso:

- entro 60 giorni dalla data del suo ricevimento, al Tribunale Amministrativo Regionale - T.A.R.- della Liguria per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, ai sensi del D. Lgs. 104/2010;
- entro 120 giorni sempre dalla data del suo ricevimento, al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24 dicembre 1971, n. 1199;

Laigueglia, 12 agosto 2022

IL SINDACO
(f.to Roberto Sasso del Verme)